



Comune di Gemmano (RN)

C.F. 82005670409 P.IVA 01188110405

PIAZZA ROMA N. 1- 47855 GEMMANO (RN)

P.E.C.: comune.gemmano@legalmail.it

☎ 0541 – 85.40.60 / 85.40.80 📠 0541 – 85.40.12

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 06	OGGETTO: Art.17 Regolamento Com.le per la concessione dei loculi cimiteriali – Rinuncia e retrocessione di loculi cimiteriali. Concessionario Tonelli Pietro Provvedimenti relativi.
Del 21.01.2014	

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 11,30, nella sala delle adunanze del Comune di Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Cognome e nome	Carica	P	A
SANTI Riziero	Sindaco	X	
TIENFORTI Manuel	Vice Sindaco	X	
FABBRI Serena	Assessore		X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone altresì la verbalizzazione, il Segretario Comunale Sig.ra FURII Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000).

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

-VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267;

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

[X]- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

[X]- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,

ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere **FAVOREVOLE**

Premessa:

- Il Sig. TONELLI PIETRO, nato a Gemmano (FO) il 05.08.1930, residente in Via Brunetta n.12 47854 MONTESCUDO (RN), ha comunicato di voler restituire a questo Ente il loculo n. 46 PICCOLO posto blocco "A" del Cimitero del capoluogo, del quale risulta sprovvisto di concreto atto di concessione, a seguito di trasferimento dei resti mortali posti in esso già da diversi anni in cimitero di altro comune;
- Per le concessioni di loculi avvenute prima degli anni sessanta, non esiste "di fatto" documentazione probante della data di inizio delle concessioni stesse, in quanto i registri comunali sono andati distrutti e/o deteriorati ed i concessionari e/o gli eredi degli stessi non sono in possesso di nessuna documentazione;
- I cimiteri comunali, sono stati interamente ricostruiti dopo la seconda guerra mondiale, l'anno limite di vetustà della concessione viene considerato per tutti i loculi, salvo documentazione contraria probante, il 1945;
- Le concessioni cimiteriali antecedenti il 1970, generalmente, erano state fatte in perpetuo, quelle fra il 1971 ed il 1975 avevano durata cinquantennale, quelle comprese fra il 1975 e il 1985, avevano durata novantennovennale e le concessioni rilasciate successivamente al 1985 sono di durata cinquantennale;
- Le concessioni fatte in perpetuo, ai fini che qui interessano, verranno considerate tutte di durata novantennovennale;
- Per le durate delle concessioni, non esattamente rinvenibili da documenti probanti (*contratti di concessione*) si farà riferimento alle durate, tempo per tempo, sopra indicate;

Preso atto della comunicazione del Sig. TONELLI Pietro:

Constatato che il loculo retrocedendo è posto nell'ultima fila in alto e si trova in precarie condizioni di manutenzione ordinaria;

Ritenuto utile riacquisire al patrimonio comunale il loculo suddetto a **titolo non oneroso** al fine di effettuare la necessaria manutenzione dello stesso in modo che non crei nocimento ai beni dei concessionari vicini ed alle persone che visitano il Cimitero del capoluogo ed al fine di sgravare gli eredi del defunto concessionario da qualsiasi responsabilità in merito alla detenzione dello stesso;

VISTO il regolamento comunale per la concessione di loculi cimiteriali, approvato con delibera C.C. n. 41 del 20.09.1997, esecutiva;

VISTI in particolare, gli artt. 10 – 11 – 12 -15 – 16 - 17 del suddetto regolamento che, testualmente recitano:

Art.10 – Aventi diritto all'uso

Il diritto alla tumulazione si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia o persona dallo stesso espressamente indicata nell'atto di concessione, oppure con comunicazioni successive fatte per iscritto all'amministrazione comunale affinché adotti i necessari provvedimenti. I titolari per successione entro un anno devono disegnare un fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti la concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari, in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco.

Art.11 – Ammissione alla tumulazione

Nei loculi concessi sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei

loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario..... omissis....

Art.12 – Divieto di cessione dei diritti d’uso.

E’ vietata la cessione del diritto d’uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune;

Art.15 – Rinnovo delle concessioni

I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni, la quale verrà accordata con provvedimento formale. Omissis....

Art.16 – Cause di decadenza

La decadenza delle concessioni può avere luogo nel caso di perdurare grave stato di abbandono ed incuria.

La decadenzaomissis....

Art.17 – rinuncia o retrocessione

L’amministrazione Comunale autorizza l’accettazione di retrocessioni o rinunce di concessioni di loculi cimiteriali anche prima della scadenza naturale della concessione, alle seguenti condizioni:

- il corrispettivo per la retrocessione verrà determinato in rapporto all’utilizzazione della concessione con applicazione con applicazione della seguente formula:

$$\frac{A \times B}{C} - D = \text{dove :}$$

A = Canone di concessione all’atto della retrocessione

B = Numero anni residui di validità della concessione

C = Numero di anni della durata della concessione

D = decurtazione pari al 15% del residuo nel caso di utilizzo inferiore a 10 anni, pari al 25% nel caso di utilizzo superiore a 10 anni

PRESO ATTO che, nel caso in specie non trova applicazione l’at.17 sopra riportato, per le motivazione precedentemente indicate;

VISTA la Comunicazione/Dichiarazione di rinuncia e retrocessione dei loculi cimiteriali, presentata dal Sig. Tonelli Pietro Loculo n. 46 PICCOLO, Ultima Fila in Alto lotto “A” del Cimitero di Gemmano Capoluogo;

RITENUTO di dover autorizzare la retrocessioni del loculo suddetto esclusivamente a titolo non oneroso;

Vista la normativa di riferimento;

Visto lo statuto comunale vigente;

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

- Di recepire integralmente, facendole proprie, le premesse e le considerazioni sopra riportate.
- Di accettare pertanto la retrocessione del loculo precedentemente concesso al Sig. Tonelli Pietro, n.46 PICCOLO, lotto “A”, del Cimitero di Gemmano Capoluogo, posto nell’Ultima fila in alto **esclusivamente a titolo non oneroso** in quanto nello stato in cui si trova non consente nuova concessione senza adeguata manutenzione.
- Di incaricare il responsabile del servizio, Sig. Angelo Cevoli, di comunicare al soggetto interessato la decisione adottata con il presente atto.

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000:

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Istruttore Dirett. Area Economico/Finanziaria
F.to *Angelo Cevoli*

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Istruttore Direttivo Area Economico Finanziaria
F.to *Angelo Cevoli*

Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Dott.ssa Furi Rosanna*

IL SINDACO
F.to *Riziero Santi*

PUBBLICAZIONE

in data odierna, la presente pubblicazione viene:

pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, co° 1, T.U. n. 267/2000) n. Reg. _____.

comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 855.

è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data _____

Gemmano, lì 20.02.2014 _

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to *Dott. Roberto Filipucci*

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, senza reclami;
 E' divenuta esecutiva: perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma T.U. n. 267/'00).
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO